Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA A SEGUITO DELL'USCITA DAL REGIME FORFETARIO

Aggiornata al 3.3.2020

Sostituisce la Scheda del 3.3.2016

Art. 19 bis2, DPR 633/72

L'uscita dal regime forfetario e il passaggio al regime IVA ordinario comporta il mutamento nel regime di detrazione dell'IVA a credito (da non detraibile a detraibile).

La normativa IVA consente di effettuare in tal caso la rettifica delle detrazione a proprio favore con riferimento **a tutti i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti alla fine dell'ultimo anno di applicazione del regime agevolato.**

Ciò si traduce in pratica nel considerare l'IVA non detratta durante il regime forfetario (relativamente ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati) quale credito nel primo anno di applicazione del regime IVA ordinario.

Per consentire il controllo **dell'IVA oggetto della rettifica** l'Amministrazione finanziaria richiede di **predisporre un'apposita documentazione** nella quale indicare distintamente, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale.

Circolare Ministeriale 24.12.1997, n. 328, § 4.2

La rettifica della detrazione, con le medesime regole di seguito specificate, risulta applicabile anche **a seguito dell'uscita dal regime dei minimi**. La rettifica non va effettuata qualora, a seguito dell'uscita dal regime dei minimi, si entra nel regime forfetario, considerato che in tal caso non vi è mutamento nel regime di detrazione IVA.

BENI OGGETTO DI RETTIFICA

La rettifica ha per oggetto l'IVA relativa ai **beni esistenti** alla fine dell'ultimo anno di applicazione del regime dei forfetari.

È altresì oggetto di rettifica anche l'IVA relativa ai servizi non ancora utilizzati.

BENI AMMORTIZZABILI compresi i beni immateriali	La rettifica: ▪ va eseguita se **non sono trascorsi i 4 anni successivi a quello della loro entrata in funzione** (**9 anni** successivi alla data di acquisto/ ultimazione per **gli immobili**) ▪ **non si effettua per i beni** di costo unitario **non superiore a € 516,46** o per i beni il cui coefficiente d'ammortamento è superiore al 25%
RIMANENZE DI MAGAZZINO	Sono quelle risultanti al 31.12 dell'ultimo anno di applicazione del regime forfetario
SERVIZI NON UTILIZZATI	All'ultimo anno di applicazione del regime agevolato. Si tratta ad esempio dei canoni di leasing fatturati nell'ultimo anno di applicazione del regime, di competenza dell'anno successivo

Scarica l'allegato

PROSPETTO CALCOLO RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

ATTENZIONE

In presenza di **beni con limitazione della detrazione**, l'IVA da recuperare in sede di rettifica riguarderà solo la quota astrattamente detraibile applicando il regime ordinario e quindi per la quantificazione dell'IVA da "recuperare" relativamente alle autovetture va generalmente assunto il 40% dell'IVA a credito.

Per il calcolo dell'ammontare dell'IVA da "recuperare" relativamente:

- alle **rimanenze** e ai **servizi** non ancora utilizzati, va **rettificato l'intero** ammontare dell'IVA a credito non detratta all'atto dell'acquisto.

  Come evidenziato dal Ministero, nella documentazione da conservare vanno indicati *"distintamente per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale. L'IVA relativa a detti beni, va determinata mediante il raffronto – fino all'esaurimento – con le fatture di acquisto più recenti";*

  Circolare Ministeriale 24.12.1997, n. 328, § 4.2

- ai **beni mobili strumentali**, la rettifica va effettuata **con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio**.

S.O. n. 91.4 RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

Per la rettifica relativa ai beni ammortizzabili, in relazione al primo anno di applicazione del regime ordinario, vanno considerati i beni acquistati nei seguenti anni:

Rettifica eseguita nel 2019 *(ultimo anno nei forfetari: 2018)*	**Anno di acquisto**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	Indicazione nel **Mod. IVA 2020**
Rettifica eseguita nel 2020 *(ultimo anno nei forfetari: 2019)*	**Anno di acquisto**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	Indicazione nel **Mod. IVA 2021**
Ammontare della rettifica (quinti)		1/5	2/5	3/5	4/5	

MOMENTO DELLA RETTIFICA E INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE IVA

Secondo quanto precisato dall'Agenzia Entrate:

*il contribuente potrà recuperare l'eventuale IVA a credito emergente dalla rettifica della detrazione a proprio favore **già nel primo versamento periodico** successivo alla fuoriuscita dal regime **senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale***

Circolare Agenzia Entrate 30.5.2012, n. 17, § 5.3.2

- In caso di **uscita dal regime dei forfetario dall'1.1.2019**, la rettifica (eventualmente operata nella prima liquidazione periodica 2019) è riepilogata nella dichiarazione IVA annuale relativa al 2019 (Mod. IVA 2020);
- In caso di **uscita dal regime dei minimi dall'1.1.2020**, la rettifica può essere effettuata nella **liquidazione periodica del primo periodo del 2020** e riportata nella dichiarazione annuale. Trattandosi di IVA a credito, qualora la rettifica non venga effettuata nella prima liquidazione periodica, può essere indicata in sede di dichiarazione IVA annuale (Mod. IVA 2021).

L'ammontare dell'IVA a credito da rettifica va indicato a rigo VF70 del mod. IVA **con il segno +**.

ESEMPIO

Il sig. Marco Bianchi, commerciante, ha adottato il regime forfetario fino al 2019. Dall'1.1.2020, ha adottato il **regime di contabilità semplificata**. L'ammontare di IVA a credito per effetto della rettifica è così calcolato.

Bene	Data acquisto	Rettifica
Rimanenze	Fatture di acquisto n. 22/2019 ➔ € 2.000 + IVA 22% (440) non detratta n. 24/2019 ➔ € 1.000 + IVA 22% (220) non detratta	€ **660** (440 + 220)
Beni strumentali	Arredamento acquistato nel 2015 per € 5.000 + IVA 22%	No rettifica (già decorsi 5 anni)
	PC acquistato nel 2016 per € 1.364 + IVA 22% (300)	€ **60** (300 x 1/5)
	Autovettura acquistata nel 2019 per € 20.000 + IVA 22% (4.400)	€ **1.408** (4.400 x 40% x 4/5)
		↓
		IVA da recuperare € 2.128 (660 + 60 + 1.408)

L'ammontare della rettifica può essere considerato nella prima liquidazione periodica del 2020.

Liquidazione 1° trimestre 2020	
IVA a debito	1.000
IVA a credito	100
Differenza	900
Rettifica detrazione	**2.128**
IVA a credito	1.228

La rettifica è altresì indicata nel mod. IVA 2021 relativo al 2020.

SEZ. 4
IVA ammessa in detrazione

VF70	**TOTALE rettifiche** (indicare con il segno +/–)	**2.128**,00
VF71	**IVA ammessa in detrazione**	.00

S.O. n. 91.4 RIPRODUZIONE VIETATA